

LEGGE 244/2007 - FINANZIARIA 2008

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

454. L'articolo 31 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,

LEGGE 151/2001

Articolo 31

Adozioni e affidamenti

- 1) Il congedo di cui agli articoli 26, comma 1, e 27, comma 1, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.
- 2) Il congedo di cui all'articolo 27, comma 2, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.
- 3) Al lavoratore, alle medesime condizioni pre viste dai commi 1 e 2, è riconosciuto il diritto di cui all'articolo 28.

è sostituito dal seguente:

«Art. 31. - (*Adozioni e affidamenti*).

1. Il congedo di cui all'articolo 26, commi 1, 2 e 3, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.
2. Il congedo di cui all'articolo 26, comma 4, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.
3. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero del lavoratore».